



## OSSERVAZIONI nell'ambito della procedura di V.A.S. DELLA PROPOSTA DI PIANO DEL PARCO REGIONALE DI VEIO

(ADOPTATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5 DEL 13 FEBBRAIO 2012  
ai sensi dell'art. 14 c. 3 DLgs 152/2006 e s.m.i VAS)

### OSSERVAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.5 DEL 13 FEBBRAIO 2013

La legge regionale n. 29 del 6.10.1997 assegna al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio il compito di adottare il piano di assetto di quest'area naturale protetta ai sensi del combinato disposto dalla lettera a) del 2° comma dell'art. 14 e dal 2° comma del successivo art. 26.

Ma a seguito della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) recepita dal D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, il procedimento di VAS deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del piano di assetto di ogni area naturale protetta e svolgersi attraverso la pubblicazione di una sua "proposta" ai sensi dell'art. 14, prima di arrivare alla decisione di adottarlo ai sensi del successivo art. 16.

Con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha approvato la "adozione del Piano del Parco Naturale di Veio ai sensi degli artt. 14 e 26 della L.R. Lazio n. 29/1997 e ss. mm. e ii.", senza quindi tener conto del procedimento di VAS che aveva solo avviato ma che non si era ancora nemmeno concluso con il documento conclusivo di Scoping, trasmesso l'anno successivo dall'Area VIA e VAS della Direzione Ambiente della Regione Lazio con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010.

Per i suddetti motivi con propria deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2011 il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio Dott. Massimo Pezzella ha revocato in via di autotutela la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32/2009.

Ma con successiva deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2012 il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio ha approvato la "adozione della proposta di Piano del Parco Naturale di Veio ai sensi degli artt. 14 e 26 della L.R. Lazio n. 29/1997 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.".

Non si può non mettere in evidenza come ai sensi degli stessi articoli 14 e 26 della legge regionale n. 29/1997 venga ora approvata in modo del tutto contraddittorio una "proposta" di Piano e non la "adozione" del Piano di cui era stata revocata la delibera di approvazione.

Il Commissario Straordinario ha quindi deliberato di <<disporre, a seguito dell'acquisizione del parere della Comunità del Parco, ovvero, trascorsi trenta giorni dalla trasmissione del Piano alla Comunità in assenza di parere, il deposito degli elaborati definitivi del Piano e degli allegati presso la sede dell'Ente Parco, le sedi dei rappresentanti della Comunità del Parco e la autorità competente della Regione Lazio - Direzione Regionale e Sviluppo Sostenibile, ai fini del recepimento delle osservazioni di cui ai distinti e paralleli procedimenti, per un tempo complessivo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, da considerarsi inclusivo del periodo di deposito di quaranta giorni previsto dalla L.R. n. 29/1997 art. 26 comma 4>>.

La sovrapposizione di due “*distinti e paralleli procedimenti*” presenta evidenti vizi di legittimità.

A dimostrazione della impossibilità di sovrapporre le due procedure si porta da un lato la considerazione che il 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 (ai sensi del quale ci deve essere un deposito di 40 giorni del Piano però “adottato”) dispone che <<*durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all’ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale*>>, la quale non potrà però prendere in esame le controdeduzioni ad un Piano di Assetto che non è stato ancora “adottato” e che costituisce al momento solo una “proposta”.

Dall’altro lato invece il 1° comma dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 (ai sensi del quale ci deve essere un deposito di 60 giorni della “proposta” del Piano) dispone che <<*l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 ... ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 14*>>.

Il successivo 2° comma precisa che <<*l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano ... per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 ... , alle opportune revisioni del piano*>>: il 1° comma dell’art. 16, relativo alla “decisione”, stabilisce che <<*Il piano ... ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, è trasmesso all’organo competente all’adozione ... del piano*>>, che è per l’appunto il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio o chi ne farà eventualmente ancora le veci in qualità di Commissario Straordinario.

Al 7 febbraio scorso è stato fissato dall’Ente Parco di Veio il termine ultimo per presentare direttamente al medesimo Ente le osservazioni alla “proposta” del Piano di Assetto depositato per 40 giorni ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997: il Commissario Straordinario ha comunicato a più riprese l’intenzione di controdedurre a nome e per conto dell’Ente Parco di Veio alle oltre 1.200 osservazioni presentate al Piano di Assetto e di trasmettere l’intera documentazione alla Giunta Regionale per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

Il Commissario Straordinario non tenuto minimamente conto che nel rispetto della procedura di VAS le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla “proposta” del Piano di Assetto spettano all’Area VIA e VAS della Regione Lazio sotto forma di “parere motivato” (e non certo all’Ente che vi collabora soltanto): non ha soprattutto considerato che in recepimento delle osservazioni accolte l’Area VIA e VAS predispone la revisione della “proposta” del Piano di Assetto da sottoporre alla formale “adozione” da parte dell’Ente Parco di Veio.

**Per i vizi di legittimità sopra rilevati riguardo alla sovrapposizione indebita delle due procedure di avvio di deposito della “proposta” del Piano di Assetto, per di più con l’equivoco che il deposito riguardi una vera e propria “adozione” del Piano e non della sua “proposta”, si chiede di voler provvedere all’annullamento della procedura relativa alle osservazioni presentate entro 40 giorni ad una “proposta” di Piano oggettivamente non ancora equiparabile alla sua vera e propria “adozione” quanto meno rispetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica: si chiede conseguentemente di non consentire l’avvio del procedimento illecito di controdeduzioni da parte dell’Ente Parco di Veio alle osservazioni presentate alla “proposta” del Piano di Assetto, perché peraltro non rientrano nemmeno nell’ambito del procedimento previsto dal 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.**

**ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE E AI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI**

Come è noto, i PTP e il PTPR sono sovraordinati ai Piani dei Parchi, pertanto questi ultimi devono adeguarsi ai primi e non viceversa.

E' pertanto inammissibile e viziata da illogicità la richiesta che l'Ente Parco ha inoltrato alla Regione Lazio (nota 2433 dell'1.7.2010) di modifica del PTPR, sia pure limitatamente alle sottozone D3 e D5, in quanto lo scopo dell'istituzione di un Parco è quello di tutela della natura con vincoli eventualmente più stringenti di quelli stabiliti da uno strumento a carattere generale quale è il PTPR e non di annullare e/o modificare questi ultimi per un utilizzo del territorio altrimenti non consentito.

**Si chiede pertanto di ritirare la suddetta richiesta e di confermare il Piano alle prescrizioni sia del PTPR sia dei PTP.**

E' singolare e inaccettabile inoltre quanto stabilito dal rapporto ambientale (pag. 67) che “gli interventi per lo sviluppo delle attività ricettive non sono in contrasto con le previsioni normative dei massimi livelli di tutela paesaggistica in quanto, come specificato nell'articolo 28 comma 8.3, in caso di contrasto si applica la normativa più restrittiva.

*In ogni caso, norma di sottozona, (articolo 28 comma 8.3 delle NTA) prevede che si applichi comunque la normativa più restrittiva tra la norma paesistica e quella del Piano d'Assetto”.*

La verifica dell'eventuale contrasto tra gli interventi e le previsioni dei PTP e del PTPR deve essere effettuata a monte e non a valle della definizione del Piano, con l'eliminazione di tutti gli interventi difformi dalle prescrizioni sovraordinate e comunque non compatibili, anche per non lasciare la porta aperta a un contenzioso lungo e oneroso sia per l'Ente sia per chi si vorrà opporre a tali interventi.

**Si chiede quindi una puntuale revisione degli interventi previsti e l'eliminazione di tutti quelli che risultassero incompatibili con le prescrizioni dettate dai PTP e dal PTPR**

#### **NORME TECNICHE ATTUATIVE ALLEGATO N. 1 – SCHEDE DI INTERVENTO**

La L.R. 29/97 affida l'elaborazione del Programma pluriennale di promozione economica e sociale alla Comunità del Parco e prevede che l'Ente di gestione provveda alla sua implementazione (art. 30). Questa norma è rafforzata dal disposto del comma 1 lettera f) punto 4 della L.R. 29/97 che individua nella *“zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione”* quella nelle cui aree *“le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'art.30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori”*

Gli interventi pertanto devono essere definiti nell'ambito di tale programma e non essere stabiliti autonomamente dal Piano d'Assetto.

**Si chiede pertanto lo stralcio dell'allegato 1 dal Piano del Parco.**

E' da rilevare, inoltre, che nell'ambito di tale allegato sono previsti i cosiddetti **Parchi Territoriali** che non possono essere considerati “interventi” ma piuttosto come vere e proprie zonizzazioni surrettizie in quanto prevedono a loro volta gli usi e le destinazioni del territorio, con possibilità di nuova edificazione di 20 metri cubi ad ettaro. Tali zonizzazioni, che riguardano circa 5.000 ettari pari ad 1/3 dell'intero Parco, sono del tutto illegittime in quanto non previste da alcuna norma nazionale o regionale e si sovrappongono a quelle previste dalla legge vanificandone la portata e limitandone il regime di tutela, come del resto espressamente previsto al CAPO II, art.18, comma 4 delle Norme Tecniche Attuative in cui si precisa che *“Il Piano dispone l'attuazione degli interventi così come individuati nelle schede di intervento ad esso allegate, anche in deroga alle specifiche prescrizioni di zona limitatamente alle zone C e D”.*

Nel merito poi di tali Parchi, è da rilevare che gli stessi incidono su aree di particolare valore ambientale - paesaggistico e storico - culturale come rileva con lettera del 12/2/2010 anche la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del MIBAC secondo la quale le stesse *“ragionevolmente, dovrebbero essere sottoposte a livelli di tutela commisurati”.*

L'affermazione infine che i Parchi Territoriali costituiscano un grande potenziale di aree per soddisfare gli standard territoriali di cui al DM 1444/68 è radicalmente incompatibile con le finalità del parco che sono quelle della tutela della natura e non già quelle di costituire riserva per gli standard urbanistici come specificato con lettera del 5 febbraio 2010 anche dall'Area Copianificazione territoriale e Ambientale della Regione Lazio secondo la quale il soddisfacimento degli standard deve trovare luogo al di fuori della perimetrazione definitiva dell'area protetta.

**Si chiede, in via del tutto subordinata alla richiesta di stralcio di tutto l'allegato 1, lo stralcio delle schede relativo ai 5 Parchi Territoriali previsti**

### ZONIZZAZIONE

In nessun documento sono indicati i criteri, sia pure di massima, con i quali si è proceduto alla individuazione delle aree da assegnare alle 4 zone in cui il territorio del Parco deve essere suddiviso in base alla L.R. 29/97, con risultati che suscitano notevoli perplessità.

Per una prima valutazione dei risultati si riporta un confronto tra la zonizzazione proposta per il Parco di Veio e quella prevista dal Piano adottato dal Parco dell'Appia Antica che evidenzia una sconcertante differenza percentuale per quanto riguarda la Zona di promozione economica e sociale, non obiettivamente giustificabile date le caratteristiche di similarità dei due parchi, ma dovuta piuttosto alla scelta esplicita del Parco dell'Appia Antica di *“individuare alcune limitatissime aree in cui era evidente la necessità e l'opportunità di realizzare alcuni servizi, o in cui era opportuno procedere alla risistemazione di attività legittime già esistenti”*:

	Parco di Veio	Parco dell'Appia Antica
Zona di riserva integrale	0,13%	2,14%
Zona di riserva generale	35%	12,74%
Zona di protezione	47,7%	78,89%
Zona di promozione economica e sociale	17,7%	4,75%

Passando all'esame delle singole zone si rileva quanto segue.

- **Zona di riserva integrale:** di fatto limitata all'area del Sorbo; la percentuale è insignificante e del tutto inadeguata data la ricchezza degli ambienti a eccezionale valenza naturalistica quali, ad esempio, le forre, zone di rifugio della vegetazione igrofila in tempi di riscaldamento terrestre come osservato dalla Facoltà di Botanica dell'Università della Sapienza, i corsi d'acqua e le relative prode, le aree boscate sia di pianura che d'altura, ecc.

In proposito si propongono due sottozone: A1 di riserva integrale controllata e A2 di riserva integrale fruibile.

I criteri per l'individuazione delle aree ricadenti nel territorio del XX Municipio di Roma da destinare a sottozona A1 di riserva integrale controllata sono determinati dal P.T.P. n. 15/7 "Veio-Cesano" che individua a sua volta una serie di zone di Tutela Integrale (con la sigla TI) dei paesaggi naturali e seminaturali, dove *<<la tutela è indirizzata alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici di tipo idromorfologico-vegetazionale ovvero delle valli modellate dai corsi d'acqua>>* (art. 47 delle Norme, lettera A, pag. 162): viene precisato che *<<a tal fine il sistema è distinto in sub-unità di fondovalle e sub-unità di pendice>>* (art. 47 delle Norme, pag. 163).

Il P.T.P.n. 15/7 individua una serie di zone di tutela integrale *<<costituite da vallecole a "V" o da pendici di valle che conservano il più rilevate valore e interesse naturalistico, vegetazionale e faunistico all'interno del presente PTP, in ragione della pressochè totale estensione dei boschi, sia pure con differenti gradi di copertura e stato di conservazione>>* (art. 47 delle Norme, punto A1 a pag. 163).

Per il P.T.P. n. 15/7 <<è pertanto incompatibile con la finalità della tutela l'esercizio delle attività agricole in queste aree>>.

Il P.T.P. n. 15/7 adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 10018 del 22.11.1988 (poi definitivamente approvato con la legge regionale n. 24/1998) ha anticipato sia la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 che la legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, entrambe le quali prescrivono <<riserve integrali>> o una <<zona di tutela integrale>> in cui <<l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità>>.

**La scelta dei suddetti criteri non è discrezionale, dal momento che il vigente 3° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” stabilisce <<per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette>>: il successivo vigente 4° comma precisa che <<i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo>>.**

Con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale si è pronunciata ritenendo fondata la questione relativa al principio della <<cogente prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione delle aree naturali protette>>: con la suddetta sentenza è stata sancita in sostanza la cogenza delle componenti tipiche del paesaggio (assicurata dai Piani Paesaggistici) sul Piano di Assetto dei parchi, cui rimane e compete comunque la disciplina prettamente naturalistica ed ambientale.

Conseguentemente nel 2009 la Regione Lazio è stata costretta a modificare il 6° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che attualmente recita: <<Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello>>.

**Fra le osservazioni riportate nel documento conclusivo di Scoping, da recepire per la redazione del Rapporto Ambientale, ci sono quelle della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, secondo cui la proposta di Piano deve essere resa conforme alle previsioni ed ai dettami del P.T.P.R. regionale, al primo gerarchicamente sovraordinato dalla normativa di tutela nazionale (art. 145, co. 3, D.Lgs. 42/2004), nonché soprattutto quelle dell'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio che ha espressamente scritto che <<il Piano di Assetto, sostituendosi ai piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello alla sua approvazione, dovrebbe recepire le previsioni urbanistiche dei piani regolatori generali e dei piani attuativi comunali vigenti, compatibilmente con la pianificazione paesaggistica, considerata prevalente su tutti gli altri tipi di pianificazione (sentenza C.C. 108/08)>>.**

Si propone di destinare più congruamente (oltre che obbligatoriamente) a sottozona A1 di riserva integrale controllata la serie di aree individuate dal P.T.P. n. 15/7 che invece la “proposta” del Piano di Assetto destina impropriamente a sottozona B2 come “aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate”.

**A sottozona A1 si propone in sostanza di destinare l'intero reticolo idrografico ed il sistema boschivo che costituiscono la struttura portante della rete ecologica.**

Ai fini della individuazione delle sottozone A1 anche al di fuori del Comune di Roma, il P.T.P. n. 4 “Valle del Tevere”, anche perché redatto in scala 1:25.000 anziché in scala

1:10.000, non individua le sub-unità allo stesso livello del P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano”: per analogia si possono ad ogni modo seguire gli stessi criteri adottati per il territorio del Comune di Roma, destinando a sottozona A1 le porzioni di territorio costituite da vallecole o da pendici di valle che conservano il più rilevate valore e interesse naturalistico, vegetazionale e faunistico in ragione della pressochè totale estensione dei boschi, sia pure con differenti gradi di copertura e stato di conservazione.

Si propone di destinare più congruamente (oltre che obbligatoriamente) a sottozona A1 di riserva integrale controllata la serie di aree che invece la “proposta” del Piano di Assetto destina impropriamente a sottozona B1 come “aree agro-silvo-pastorali di collina” od a sottozona B2 come “aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate”.

**A sottozona A1 si propone in sostanza di destinare sempre il reticolo idrografico e soprattutto il sistema boschivo che costituiscono la struttura portante della rete ecologica.**

Anche i criteri per l’individuazione delle aree ricadenti nel territorio del XX Municipio di Roma da destinare a Zona A, sottozona A2 di riserva integrale fruibile sono determinati dal P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano” che individua a sua volta una serie di zone di Tutela Integrale (con la sigla TI) dei paesaggi naturali e seminaturali, dove <<la tutela è indirizzata alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici di tipo idromorfologico-vegetazionale ovvero delle valli modellate dai corsi d’acqua>> (art. 47 delle Norme, pag. 162): viene precisato che <<a tal fine il sistema è distinto in sub-unità di fondovalle e sub-unità di pendice>> (art. 47 delle Norme, pag. 163 ).

Il P.T.P.n. 15/7 individua una serie di zone di tutela integrale <<costituite da fondovalle pianeggianti, ... che conservano, insieme alle zone di cui al presente punto A1, di cui costituiscono la naturale integrazione, il più rilevante valore e interesse naturalistico, vegetazionale e faunistico in virtù degli ecosistemi propri dei corsi d’acqua che le attraversano>> (art. 47 delle Norme, punto A2 a pag. 164).

Si propone di destinare più congruamente (oltre che obbligatoriamente) a sottozona A2 di riserva integrale fruibile la serie di aree che invece la “proposta” del Piano di Assetto destina impropriamente a sottozona B2 come “aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate” oppure a sottozona C1 come “paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale”.

**A sottozona A2 si propone in sostanza di destinare le porzioni di territorio che integrano l’intero reticolo idrografico ed il sistema boschivo che costituiscono la struttura portante della rete ecologica.**

Ai fini della individuazione delle sottozone A1 anche al di fuori del Comune di Roma, il P.T.P. n. 4 “Valle del Tevere”, anche perché redatto in scala 1:25.000 anziché in scala 1:10.000, non individua le sub-unità allo stesso livello del P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano”: per analogia si possono ad ogni modo seguire gli stessi criteri adottati per il territorio del Comune di Roma, destinando a sottozona A2 le porzioni di territorio costituite dai paesaggi naturali e seminaturali, dove la tutela è indirizzata alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici di tipo idromorfologico-vegetazionale ovvero delle valli modellate dai corsi d’acqua.

Si propone di destinare più congruamente (oltre che obbligatoriamente) a sottozona A2 di riserva integrale fruibile la serie di aree che invece la proposta del Piano di Assetto destina impropriamente a sottozona B1 come “aree agro-silvo-pastorali di collina”.

**A sottozona A2 si propone in sostanza di destinare le porzioni di territorio che integrano l’intero reticolo idrografico e soprattutto il sistema boschivo che costituiscono la struttura portante della rete ecologica.**

- **Zona di promozione economica e sociale:** non è credibile e sostenibile che oltre 2.500 ettari dell'intero territorio del Parco, che già escludono i comuni e gli altri principali nuclei abitati, riguardino aree **più estesamente modificate da processi di antropizzazione**. Nulla viene detto circa i criteri con cui un'area sia da considerare "estesamente modificata" e questo comporta una assoluta discrezionalità ed arbitrarietà nel definire tali zone. Tali discrezionalità ed arbitrarietà sono poi aggravate dalla precisazione contenuta alle pagg. 236/237 del Rapporto ambientale Piano d'Assetto che nella sottozona D3, in evidente violazione dell'art. 26, comma 1, lettera f4), "*sono anche comprese aree che pur non presentando un elevato grado di antropizzazione, si prestano per via della loro localizzazione, ad ospitare le strutture per la fruizione del Parco*"

**Si propone di fissare dei criteri obiettivi in base ai quali procedere alla ridefinizione in particolare di ognuna delle sottozone D3 e D5 nel più totale rispetto delle prescrizioni dettate da PTP e PTPR anche e soprattutto riguardo alle dimensioni dei lotti minimi consentiti per l'edificabilità.**

#### **AMPLIAMENTO PERIMETRO**

Dall'esame puntuale del perimetro sia su cartografia sia su terreno sono state individuate aree che per le loro caratteristica di alta valenza ambientale devono essere incluse nel perimetro definitivo del Parco.

Nell'allegato A sono riportate le aree interessate, la motivazione della loro inclusione nel perimetro del Parco nonché le indicazioni cartografiche.

**Si propone di inserire tali aree nel perimetro definitivo del Parco**

**Mirella Belvisi**  
**Vice Presidente di Italia Nostra Roma**

**Mario Attorre**  
**Consigliere del Comitato Cittadino**  
**per il XX Municipio**

Roma, 18 febbraio 2013